



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
COMITATO ISTITUZIONALE

Allegato 1

alla deliberazione del Comitato Istituzionale n.1 del 19 febbraio 2026

ARTICOLO 8 “Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa”

Modifiche al comma 2 bis

Nel primo capoverso, dopo le parole “.. e di varianti sostanziali..” sono inserite le parole “di cui all’art. 20, comma 23 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 come sostituito dall’art. 23, comma 1 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1”

Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente "Nel caso di varianti, anche sostanziali, di strumenti urbanistici generali che interessano porzioni limitate del territorio comunale, lo studio di assetto idrogeologico potrà indagare, in luogo dell'intero territorio, un'areale significativamente rappresentativo della pericolosità e del rischio sotto il profilo geologico-geotecnico e idrologico-idraulico."

Nell’ultimo periodo le parole “*Il presente comma trova ...*” sono sostituite con le parole “Le disposizioni di cui al periodo immediatamente precedente trovano...”

Modifiche al comma 2 ter

Nel primo capoverso, dopo le parole “.. strumenti urbanistici di livello attuativo” sono inserite le parole "ovvero di loro varianti,"

ARTICOLO 31 “Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata da frana (Hg4)”

Modifiche al comma 3

Dopo la lettera i) è inserita la lettera l)

l) All'interno delle aree estrattive non più operative è consentito lo smaltimento dei fanghi di dragaggio, anche trattati, conferibili in discariche per rifiuti non pericolosi previa specifica deliberazione della Giunta regionale che, sulla base di motivata deliberazione dei Consigli comunali degli enti locali interessati, dia atto dei presupposti di strategicità e di rilevanza socio-economica che rendono necessario eseguire l'intervento di dragaggio dell'area portuale. La deliberazione comunale deve, altresì, accertare che non vi siano alternative tecniche ed economiche sostenibili. L'intervento è subordinato alla previsione di idonee misure di mitigazione e sistemazione dei versanti ed alla predisposizione di apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica firmato congiuntamente da un geologo e da un ingegnere esperto nel settore geotecnico, iscritti nei rispettivi albi professionali, approvato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino.

ARTICOLO 34 quater “Identificazione e disciplina dei tratti ed elementi del reticolo idrografico caratterizzati da fenomeni denominati colata detritica”

Modifiche al comma 3

Le parole “... sulla base delle indicazioni tecniche approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino” sono sostituite con le parole “secondo i criteri indicati nell'allegato G alle presenti norme”

Modifiche al comma 4

Le parole “... sulla base delle indicazioni tecniche approvate dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino” sono sostituite con le parole “secondo i criteri indicati nell'allegato G alle presenti norme”

Modifiche al comma 8

Le parole “... avente i contenuti approvati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.” sono sostituite con le parole “predisposto secondo i criteri indicati nell'allegato G alle presenti norme.”